



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CECCHERINI	ALDO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	FRANCONIERO	FABIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	VICUNA	VEZIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2046/2017
depositato il 10/04/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 7507/2016 Sez:35 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO
contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2004

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 2046/2017

UDIENZA DEL

10/04/2018 ore 09:30

N°


2071/2018

PRONUNCIATA IL:
10 aprile 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

09 maggio 2018

Il Segretario


Loredana Calderini

Elementi del fatto e ragioni della decisione

1. Il signor _____ propose ricorso contro il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Milano II, all'istanza di rimborso Iva da lui presentata il 10 ottobre 2013, avendo egli cessato l'attività nel 2004. Il credito era stato richiesto a rimborso attraverso la compilazione del rigo RX4 della dichiarazione di cessazione dell'attività, e la successiva presentazione di un'apposita istanza di rimborso era stata determinata dalla mancata erogazione dell'importo indicato in dichiarazione.

2. L'agenzia delle entrate, costituendosi, aveva contestato il diritto del contribuente al rimborso e aveva chiesto il rigetto.

3. La commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza in data 3 ottobre 2016 numero 7507, accogliendo il ricorso ha dichiarato dovuto il rimborso richiesto. La commissione ha richiamato a motivazione della sua decisione l'ordinanza numero 14.981 del 2014 della Corte Suprema di cassazione.

Contro questa sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto appello.

4. Con il suo atto d'appello, l'Agenzia denuncia la violazione di legge in cui è incorso il primo giudice, riconoscendo dovuto il rimborso IVA, risultante bensì dalla dichiarazione finale, ma per il quale non era stato compilato il rigo RX4, come prescritto dall'art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, né era stata fornita prova del credito, che in tal caso grava sul richiedente.

5. In fatto, è pacifico che il contribuente avesse indicato l'eccedenza a suo credito dell'imposta versata, riportandola nel quadro RX, ma non aveva poi presentato nel termine di tre mesi decorrente da quello per la presentazione della dichiarazione, l'istanza di rimborso, come indicato dall'art. 38 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con contestuale prestazione della cauzione o della fideiussione. A questo riguardo, tuttavia, la decisione del giudice di primo grado, che richiama la giurisprudenza di legittimità, è da condividere.

E', infatti, consolidato, nella giurisprudenza della suprema corte, il principio che la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, deve tenersi distinta rispetto alla presentazione altresì del modello "VR", che costituisce, ai sensi dell'art. 38 bis, comma 1, decreto Iva, solo presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessa-

Il presidente rel. est.
dr. Aldo  Veccherini

rio per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso (come nel caso in esame attraverso l'indicazione della somma nel quadro RX - imposta di cui si chiede il rimborso -) esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 proc. trib., ma solo a quello di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (cfr. Cass. 1 luglio 2014 N. 14981, che richiama la precedente sentenza 30 settembre 2011 n. 20039).

Questo principio, tuttavia, se impone di riconoscere ammissibile la domanda di rimborso nella fattispecie in esame, non ne comporta anche la fondatezza. Trattandosi di domanda di rimborso, e non già d'impugnazione di accertamento a carico del contribuente, l'onere della prova della sussistenza del credito è interamente a carico di quest'ultimo, al quale non giova la circostanza che l'agenzia non abbia contestato nel merito la sua pretesa. Non avendo svolto alcun accertamento, e non essendo tenuta a farlo se non nei casi e nei tempi prescritti dalla legge, l'agenzia è legittimata a tenere un comportamento meramente passivo, in attesa che il contribuente dimostri il fondamento della sua pretesa.

La corte di legittimità, infatti, ha ribadito anche di recente (Cass. 11 novembre 2015 n. 23042) "il consolidato principio di diritto secondo cui incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito, e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo (Cass. 18427/2012)". Inoltre, secondo questa giurisprudenza, che la commissione condivide e alla quale ritiene di doversi uniformare, al fine di assolvere l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo; sicché nessun valore di riconoscimento può attribuirsi al silenzio dell'agenzia sul merito del credito d'imposta. "La posizione dell'Ufficio, che si difende rispetto all'impugnazione del rigetto di un'istanza di rimborso, è - difatti - diversa rispetto a quella dell'Ufficio che abbia esplicitato una pretesa impugnata dal contribuente, come un avviso di accertamento o di liquidazione o il provvedimento di irrogazione di una sanzione, nel quale ultimo caso l'oggetto del contendere è delimitato in via assoluta dall'atto impugnato" (Cass. 18 aprile 2014 n. 8998).

Proprio questo principio giustifica, quale corollario, la legittimità della condotta dell'Agenzia delle entrate che, non avendo il contribuente ottemperato all'invito di esibire la documentazione giustificativa del rimborso IVA, già conseguito, proceda al recupero della somma, anche senza previa ispezione della contabilità, atteso che la mancanza della documentazione giustificativa rende indebito il rimborso (Cass. 22 gennaio 2013 n. 1420): in altre parole, neppure il pagamento del rimborso richiesto, eseguito in ottemperanza alle norme sul rimborso IVA, implica riconoscimento del credito; ancor meno, pertanto, un tale valore potrebbe essere riconosciuto al silenzio serbato dall'agenzia delle entrate sia nella fase della formazione del silenzio rifiuto, e sia nella sede contenziosa.

L'odierno appellato, tuttavia, non ha fornito in giudizio alcuna prova del suo credito, essendosi limitato a far valere la mancata contestazione dell'agenzia. Ne consegue l'infondatezza della sua pretesa, la legittimità del silenzio rifiuto impugnato e il rigetto della domanda di annullamento del medesimo silenzio rifiuto.


Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P. q. m.

la Commissione, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'impugnazione del silenzio rifiuto dell'Agenzia delle entrate sulla richiesta di rimborso IVA, e condanna il contribuente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 1.300,00, e per l'appello in € 1.500,00.

Milano 10 aprile 2018

Il Pres. rel. est.


(Aldo Ceccherini)

Il presidente rel. est.
dr. Aldo Ceccherini